



Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina

*attivata dalla
Città di Piano di Sorrento*



BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI DISGAGGIO MASSI, CONSOLIDAMENTO COSTONE E REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN VIA LAVINOLA - LOTTO DI COMPLETAMENTO – I STRALCIO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – M2C4I2.2 - CUP: B13H19000890001 - CIG: 982928241B.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 16/06/2023

1.PREMESSE

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina** (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di **Piano di Sorrento** (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'appalto congiunto di lavori per l'esecuzione del seguente intervento:

LAVORI DI DISGAGGIO MASSI, CONSOLIDAMENTO COSTONE E REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN VIA LAVINOLA - LOTTO DI COMPLETAMENTO – I STRALCIO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – M2C4I2.2 - CUP: B13H19000890001 - CIG: 982928241B.

La presente procedura di gara è stata disposta con determina a contrarre del *Responsabile del V Settore - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Piano di Sorrento n. 362 del 17/05/2023*, per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9-bis e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di **Piano di Sorrento (NA)**.

CUP: B13H19000890001

CIG: 982928241B

Stazione Appaltante	Comune di Piano di Sorrento
Ufficio	V Settore - Servizio Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Francesco Saverio Cannavale
Indirizzo	Piazza Cota - 84063 Piano di Sorrento (NA)
Telefono	081 5344431 - 5344434
PEC	protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it
MAIL Centrale Unica di Committenza	cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it
PEC Centrale Unica di Committenza	cuc@pec.comune.sorrento.na.it
Sito Internet	www.comune.sorrento.na.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la "PIATTAFORMA DIGITALE GARE TELEMATICHE" alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo web sotto specificato:

<https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it>

NB. Per poter partecipare alla procedura di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione "AREA RISERVATA - Richiedi l'iscrizione". La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia da Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- la Legge n. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022; • la L. 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile;

- i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 6/11/2017, n. 259 relativi all’area di cantiere;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale”, stipulato in data 2.8.2019 tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell’area metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, e al quale il Comune di Piano di Sorrento ha espressamente aderito in data 25.5.2021;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica:
 - istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (allegato A)
 - DGUE (allegato B da compilare sulla piattaforma);
 - Dichiarazione assenza conflitto di interessi (Allegato C);
 - Dichiarazione “titolare effettivo” (Allegato D);
 - Dichiarazione rispetto principio DNSH (Allegato E);
 - Dichiarazione rispetto principi e condizionalità PNRR (Allegato F)
 - Dichiarazione rispetto Criteri Ambientali Minimi (CAM) e relativo estratto delle norme di riferimento contenute nel DM n. 256 del 23 giugno 2022 (Allegato G);
- Documentazione tecnica, di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 362 del 17.5.2023, verificato e validato dal sottoscritto r.u.p. con verbale del 17.5.2023, elaborato con l’applicazione del nuovo Prezzario regionale per le opere pubbliche in Campania anno 2022, approvato con D.G.R. n. 333 del 28.6.2022, pubblicata nel B.U.R.C. n. 59 del 04.07.2022;
- “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale”, stipulato in data 2.8.2019 tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell’area metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, e al quale il Comune di Piano di Sorrento ha espressamente aderito in data 25.5.2021.
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679;
- “Codice di comportamento del Comune di Piano di Sorrento” adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2023.

La documentazione di gara è interamente disponibile sulla PIATTAFORMA DIGITALE GARE TELEMATICHE di cui al precedente art. 1.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA DIGITALE, almeno 5 (CINQUE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (TRE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione informata anonima all’indirizzo internet dell’Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La stazione appaltante risponde a quesiti di carattere specifico che riguardano il presente disciplinare di gara al fine di rendere maggiormente chiare le sue clausole. Quesiti invece di carattere generale riguardanti l’interpretazione di norme, leggi, regolamenti non possono essere oggetto di valutazione in questa sede. Tale ponderazione sarà in capo al Responsabile unico del procedimento nella fase di valutazione dei requisiti di gara.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la PIATTAFORMA DIGITALE e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIE DEI LAVORI – RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PNRR

3.1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto è costituito da un **unico lotto** (afferente ad unica fonte di finanziamento)

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento denominato: **LAVORI DI DISGAGGIO MASSI, CONSOLIDAMENTO COSTONE E REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN VIA LAVINOLA - LOTTO DI COMPLETAMENTO – I STRALCIO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – M2C4I2.2 - CUP: B13H19000890001 - CIG: 982928241B.**

Nello specifico l'appalto ha ad oggetto interventi volti alla mitigazione del rischio per frana da crollo in formazioni lapidee incombente sul tratto di Via Lavinola in esame ed alla stabilizzazione dei fronti strada latitanti l'arteria stradale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

3.2 Importo dell'Appalto

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 669.404,81 (*Euro seicentosessantanovemilaquattrocentoquattro/81*) di cui:

- Euro 656.305,71 (*Euro seicentocinquataseimilatrecentocinque/71*) a base d'asta per lavori a corpo;
- Euro 13.099,10 (*Euro tredicimilanovantanove/10*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 37,61% (pari ad € 251.817,27) come da Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

3.3 Categorie di lavoro e classifica

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Classifica</i>
OS12 - B	BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI	€ 669.404,81	100 %	III

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

<i>Categoria</i>	
OS12 - B	PREVALENTE - Subappaltabile come per legge

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **A CORPO**

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

n.	Descrizione	CP V	P(principale) S(secondaria)	Importo €
1	Costruzione di barriere di protezione	45233280-5	P	669.404,81

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'opera comporta una spesa complessiva di € 989.641,22, intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'importo di € 990.000,00.

NOTA BENE: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

3.4 Rispetto Principi e Obblighi PNRR

- "LAVORI DI DISGAGGIO MASSI, CONSOLIDAMENTO COSTONE E REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN VIA LAVINOLA - LOTTO DI COMPLETAMENTO – I STRALCIO", Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP: B13H19000890001- PNRR:– Misura 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 –Tutela del territorio e della risorsa idrica-- Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- Gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale 6 l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Council Implementing Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M4C2I2.2 (pag. 315) si prevede:
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
 - *La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale.*
 - *La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica.*

- Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori di piccola entità
- Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

○ Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo ("target") M2C4 – 17 (pag. 324):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C4-17	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2	N/A	Numero	1000	5000	T1	2026	Completare almeno 5 000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.

○ **Attuazione: B)** Messa in sicurezza degli edifici e del territorio (opere medie):

- Il contributo è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, commi 139 e ss.). Per effetto di disposizioni successive – in particolare l'art. 46, co. 1, lett. b), del dl 104/2020, che ha introdotto il comma 139-bis – la dotazione per le annualità 2021 e 2022 è stata incrementata fino a raggiungere l'importo complessivo di 3,6 miliardi di euro, importo che ha consentito di finanziare buona parte delle richieste comunali. La misura è destinata ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
- Nello specifico le risorse sono destinate a:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
- Le risorse sono state interamente assegnate con:
- DM interno 23 febbraio 2021, relativamente alla prima tranche di 1.850 milioni di euro; -
- DM interno 8 novembre 2021, relativamente a 1.750 milioni di euro, mediante scorrimento della graduatoria delle istanze trasmesse dai Comuni per l'annualità 2021.

○ **Target:**

- **T4 2023 (target EU)** Completare almeno 7 500 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità completati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completare almeno 1 000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.
 - **T1 2026 (target EU)** Completare almeno 30 000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completare almeno 5 000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.
- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13-10-2022, in ambito di "regime 1", cioè per l'Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici.

Anagrafica investimento PNRR					Elementi DNSH	Schede tecniche da applicare		
Titolo misura	Missione	Componente	Id	Nome	Regime: Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica	Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari
M2C4								
Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2	C4	Inv 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Regime 1	x	x	x

- il coefficiente TAG digitale non è applicabile;
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7-12-2021;
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Piano di Sorrento secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale;
- il finanziamento dell'opera attinge ad un'unica fonte di finanziamento, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
- l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e, secondo l'opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE EPAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – DURATA - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E OPZIONI-PENALITÀ PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE.

4.1 Luogo di esecuzione dei lavori

L'intervento sopra indicato dovrà essere realizzato lungo il costone del versante settentrionale del Monte Vico Alvano latitante la via Lavinola nel Comune di Piano di Sorrento.

4.2 Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore deve programmare l'esecuzione delle attività affidate fornendo il personale necessario per il rispetto del cronoprogramma, anche formando più squadre di lavoro che lavorino contemporaneamente.

Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Direzione Lavori e il R.U.P. I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

Disposizioni particolari relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR. In particolare, si chiede particolare raccomandazione:

- nella documentazione contabile, ai fini della tracciabilità del finanziamento europeo, su cui andrà apposta una particolare codifica, come da indicazioni che verranno fornite dagli uffici comunali;
- nel rispetto dei principi DNSH e dei CAM, come già indicati nel progetto, sia durante le lavorazioni e sia fornendo agli uffici comunali le dovute certificazioni e documentazioni a comprova dei relativi assolvimenti;
- massima diligenza nel rispetto delle tempistiche contrattuali, determinate in funzione delle specifiche scadenze imposte dal PNRR per l'intervento in argomento, il cui mancato rispetto comporta la revoca del finanziamento;
- facilitare le verifiche, per eventuali controlli in loco, dell'Unità PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati.

Disposizioni applicabili alla data di presentazione dell'offerta

➤ Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento

della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

➤ **Per tutti gli operatori economici concorrenti**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

1. una quota pari al 30 per cento di **occupazione giovanile**
2. una quota pari al 30 per cento di **occupazione femminile**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. NB) Si conferma per la presente procedura di affidamento, in applicazione delle Linee Guida adottate con DPCM 7 dicembre 2021 (GURI - serie generale n. 309 del 30.12.2021) l'obbligo di assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile e femminile.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto
- alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione dei Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili
- alle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento
- alle mandanti in caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di impresa e GEIE.

Disposizioni applicabili in caso di aggiudicazione

➤ **Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, *(si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile),* a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassaintegrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, informa singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico di cui al comma 3 è tenuto, altresì, a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma *(entro sei mesi dalla conclusione del contratto - si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile),* a consegnare alla stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

4.3 Modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo

Il presente appalto, come indicato all'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto è dato a: **CORPO**.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 2.17, 2.18 e 2.19 del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), come di seguito riepilogato.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il **20 % dell’importo contrattuale**.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore potrà ottenere l’anticipazione come eventualmente indicato nell’articolo “*Anticipazione e pagamenti in acconto*” del CSA e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

4.4 Durata - termine di ultimazione dei lavori e opzioni - penalità per ritardi – premio di accelerazione.

Termine di ultimazione dei lavori

Con riferimento a quanto previsto dal Cronoprogramma e dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo posto a base di gara, il tempo massimo per l’ultimazione dei lavori è pari a **150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e continuativi**.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni di cui all’ art. 2.11 del C.S.A.

Penalità per ritardi

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta fermo che l’inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell’appaltatore sino al

completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatore sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi il contratto verrà risolto e l'appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l'intero costo dell'intervento.

Premio di accelerazione art. 2.19 CSA

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della Penali (PNRR).

Nota Bene: La corresponsione del premio di accelerazione è pertanto da considerarsi eventuale in quanto l'appaltatore avrà diritto a percepire il suddetto premio solo ed esclusivamente limitatamente alle somme che, a seguito del collaudo dell'opera, residuano nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. e l'istanza di partecipazioni con le relative dichiarazioni integrative, nonché gli altri allegati/dichiarazioni presenti nel bando di gara;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
 - È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
 - Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D. Lgs. 23 luglio 1991, n.240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il **D.G.U.E. e l'istanza di partecipazione** con le relative dichiarazioni integrative, nonché **gli altri allegati/dichiarazioni** presenti nel bando di gara;

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Si applica quanto previsto dall'art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.

Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto dirette come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. *Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo

163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del Tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- Del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- Di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nota bene: Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nota Bene L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite dal decreto 28 settembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante *"Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 12/10/2022, in cui sono indicati limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto (importo, esclusi sanzioni e interessi, pari o superiore al 10% del valore dell'appalto), e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che: la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c- quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Piano di Sorrento.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.37 del d.l. 3 maggio 2010 n.78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale", stipulato in data 2.8.2019 tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'area metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, ed al quale il Comune di

Piano di Sorrento ha espressamente aderito in data 25.5.2021 (allegato alla documentazione di gara), costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l.190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati FVOE istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Nello specifico i concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216 comma 14 del Codice, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. *Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per **attività coerenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*
- b. *Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.*

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

- c. *Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.*

Nota Bene: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.61, comma 2, del DPR n.207/2010 e ss.mm.ii.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio.

Essendovi un'unica categoria di lavori (OS12-B – cl.III), e non essendovi opere scorporabili, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

In attuazione dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 45 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Indicazione per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo precedente lett.b):**
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione** di cui al precedente paragrafo- lett. c):
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice o consorzio ordinario di cui all'art.45, c.2, lett.e) del Codice, eg) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE, lo stesso dovrà essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS12-B - classifica III nel suo complesso. Nello specifico ciascun componente del raggruppamento temporaneo dovrà essere in possesso della suddetta categoria per la classifica corrispondente alla quota di lavori che intenderà assumere.

Essendovi un'unica categoria di lavori (OS12-B – cl.III), e non essendovi opere scorporabili, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 4 del presente Bando.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese cooptate di cui all'art.92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dal presente bando, le imprese cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE, per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere;
- il Modulo dichiarazione impresa cooptata;
- compilare e sottoscrivere digitalmente l'istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni integrative”;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo precedente - lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo precedente - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziate indicata come esecutrice;

- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo precedente - lett. c) deve essere posseduto: per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

Modalità' di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 213 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (BDNCP), gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

L'ANAC, con la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla Guri n. 249 del 24 ottobre 2022, ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE**) che, oltre alla verifica dei suddetti requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento consentirà, altresì, la verifica circa la permanenza degli stessi in fase di esecuzione del contratto.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema, a partire dalla data della sua entrata in vigore prevista l'8 novembre 2022, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3 lett. B), della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1,lett.b) ec) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurounitario di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'appaltatore deve, altresì, presentare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto per consentire alla stazione appaltante le verifiche nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

• L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

• L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente bando, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

• Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

• Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dalla suindicata normativa.

• L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto nonché del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni specifiche per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

- Nello specifico, tra gli altri, si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso;
- le disposizioni per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente bando e, altresì, nel Capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente paragrafo 4.2) del presente bando;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "*Ministero della Transizione Ecologica*").

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Piano di Sorrento), come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Piano di Sorrento);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n.31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A - Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del d.p.r.28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione informata associata, la riduzione del 50%per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopraindicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile- e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO – PRESA VISIONE DEL PROGETTO:

L'intervento sopra indicato dovrà essere realizzato lungo il costone del versante settentrionale del Monte Vico Alvano latistante la via Lavinola nel Comune di Piano di Sorrento, come indicato al punto 4.1 del presente bando.

Il sopralluogo è obbligatorio. È escluso l'Operatore economico che non dichiari di aver preso visione dei luoghi oggetto di intervento e di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione posta a base di gara. Con tale dichiarazione l'Offerente prende atto che la stessa non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara. Il regolare espletamento del sopralluogo e la presa visione degli elaborati e della documentazione di gara devono essere autocertificati dal concorrente nel modello "Allegato istanza di partecipazione".

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

***Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le
ore 12.00 del giorno 16/06/2023***

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste **TRE "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più file aventi estensione.P7M.

Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 4.2 del presente bando di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta digitale “**Documentazione amministrativa**” contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

*Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.
Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP.*

15.1 Istanza di partecipazione

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

L'istanza è sottoscritta, digitalmente:

- nel caso di concorrente in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 8 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in piattaforma, secondo quanto di seguito indicato.

1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

2. Parte I – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma3 del d.m.14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 *Requisiti Generali* del presente bando/disciplinare (Sez. A-B-C-D).

4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a».

5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di concorrente in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.445/2000, con le quali:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il *“Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale”*, stipulato in data 2.8.2019 tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'area metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, al quale il Comune di Piano di Sorrento ha espressamente aderito in data 25.5.2021 (art.1, comma 17, della l. 190/2012);
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”

- h) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16marzo 1942, n.267

- i) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- j) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- k) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- l) dichiarazioni da compilarsi in caso ricorra la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.LGS.50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020;
- m) dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in riferimento al numero di dipendenti occupati;
- n) dichiara di aver effettuato il sopralluogo sui luoghi oggetto dei lavori, e pertanto di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, e di non aver rilevato impedimenti di sorta all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto esecutivo a base di gara;
- o) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori e le disposizioni particolari relative al PNRR indicate nel presente Bando di Gara;

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscritte della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante;
- per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);
- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (Allegato C);
- DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO" (Allegato D);
- DICHIARAZIONE RISPETTO PRINCIPIO DNSH (Allegato E);
- DICHIARAZIONE RISPETTO PRINCIPI E CONDIZIONALITA' PNRR (Allegato F);
- DICHIARAZIONE RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (Allegato G);

(Solo in caso di avvalimento)

- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel punto 8) del presente bando.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinario GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del d.lgs.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta digitale "Offerta tecnica" deve essere contenuta, *a pena di esclusione dalla gara*:

1. una relazione generale descrittiva che illustri la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curricula dei tecnici (ingegneri, geometrie periti industriali) che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata della direzione di cantiere durante l'esecuzione dei lavori – max 5 pagine;
2. i documenti (relazioni tecniche, grafici, dichiarazioni ecc.) per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica in conseguenza dell'applicazione, da parte della Commissione Giudicatrice, dei criteri di valutazione, così come di seguito riportati; per ogni criterio il concorrente deve presentare specifici elaborati atti ad illustrare la propria proposta migliorativa; in mancanza, verrà attribuito punteggio nullo al relativo criterio. Tali documenti debbono essere sottoscritti da professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
3. elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
4. computo metrico non estimativo che riporti tutte le opere e forniture previste dal concorrente nella propria offerta tecnica, distinguendo opportunamente sia quelle originarie di progetto, che egli intende conservare, sia le ulteriori o pere aggiuntive e migliorative; detto computo non dovrà contenere alcun prezzo unitario e/o complessivo, a pena di esclusione. Tale documento deve essere sottoscritto da professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
5. dichiarazione, a firma del legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, a firma di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio), con la quale lo stesso si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le migliorie, proposte nell'offerta tecnica, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante oltre al prezzo indicato nell'offerta economica.

Si precisa che:

- a. nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- b. le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche potranno riguardare esclusivamente quanto riportato nella tabella "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA" riportata nel presente disciplinare;
- c. le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione dell'opera– dovranno essere finalizzate agli obiettivi di cui ai predetti criteri di valutazione.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, nonché da professionista abilitato all'esercizio della libera professione per gli elaborati già specificati. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

17. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta digitale "Offerta economica" devono essere contenuti, *a pena di esclusione dalla gara*, i seguenti documenti:

- Offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo a corpo dei lavori posti a base di gara (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA).
- Devono essere, inoltre, indicati la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, e la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato.P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Si precisa e si prescrive:

- a) che la dichiarazione di offerta economica, *a pena di esclusione* dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, *a pena*

di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;

- b) le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla *terza cifra decimale*.
 c) Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
 d) Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida

La stazione appaltante NON autorizza la presentazione di varianti ai sensi dell'art.95, comma 14, del D.lgs. n.50/2016.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 30 punti** per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Il concorrente *sarà escluso* dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: 1,2,3,4,5,6		punti
CRITERIO 1: QUALITÀ DELL'OPERA, PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE		
Subcrit.1.1	Miglioramento della completezza, qualità, del pregio tecnico ed estetico delle opere di progetto anche con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, che non determinino la necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni/nulla osta, amplino il grado di sicurezza del versante e non peggiorino l'efficacia delle opere in progetto (es. biostuoie ecc.) <u>Criterio qualitativo</u>	33
Subcrit.1.2	Installazione di sistemi di monitoraggio del versante oggetto di intervento per l'avvistamento degli incendi e/o di ulteriori eventi innescanti potenziali dissesti, con controllo da remoto e implementazione e interconnessione con il sistema di videosorveglianza comunale già attivo <u>Criterio qualitativo</u>	12
Totale		45
CRITERIO 2: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE		
	Organizzazione di cantiere: riduzione interferenze con la viabilità di servizio, miglioramento grado di sicurezza nell'esecuzione dei lavori, qualificazione e specializzazione dei lavoratori (direzioni di cantiere, maestranze) <u>Criterio qualitativo</u>	15
CRITERIO 3: RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA		
	Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente. In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che uno dei componenti sia in possesso di detta certificazione. <u>Criterio tabellare (ON/OFF)</u>	1
CRITERIO 4: IMPIEGO O ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ		
	Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo (legge n. 68/1999). In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che la quota eccedente l'obbligo minimo sia realizzata da uno dei componenti il raggruppamento. <u>Criterio qualitativo</u>	3
CRITERIO 5: PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA (L.108 DEL 29/07/2021)		
Subcrit.5.1	Impiego o assunzione di persone in età inferiore a 36 anni in quota eccedente l'obbligo minimo di legge (30%). In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che la quota eccedente l'obbligo minimo sia realizzata da uno dei componenti il raggruppamento. <u>Criterio quantitativo</u>	3
Subcrit.5.2	Impiego o assunzione di componente di occupazione femminile in quota eccedente l'obbligo minimo di legge (30%). In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che la quota eccedente l'obbligo minimo sia realizzata da uno dei componenti il raggruppamento <u>Criterio quantitativo</u>	3

	Totale	6
CRITERIO 6: MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GARANZIE POST-ESECUZIONE		
Subcrit.6.1	Piano di manutenzione migliorativo rispetto all'elaborato del progetto esecutivo, di durata almeno biennale, con oneri a totale carico dell'appaltatore <u>Criterio qualitativo</u>	15
Subcrit.6.2	Garanzie di durata almeno quinquennale sulla durabilità e manutenibilità dei materiali con obbligo di sostituzione senza oneri per l'Amministrazione <u>Criterio qualitativo</u>	5
	Totale	20
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	0-90

Per quanto riguarda il criterio di valutazione dell'offerta economica, si specifica quanto segue:

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA		punti
CRITERIO 7: OFFERTA ECONOMICA		
	Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (esclusi o.s.) pari ad € 656.305,71 <u>criterio quantitativo</u>	10
	Totale	10
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	0-10

18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica (rif. allegato G al d.P.R. n.207/2010, metodo lett. a, n. 4; Linee guida ANAC n. 2).

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale (nella tabella di cui innanzi, contraddistinti come "**criteri qualitativi**"), è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario componente la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del Codice. L'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun Commissario effettuata verificando la rispondenza ai parametri valutativi secondo la seguente scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Dopo l'attribuzione dei singoli coefficienti da parte di ciascun Commissario, per ciascun sub-criterio, è calcolata la media aritmetica dei predetti coefficienti, pervenendo così al coefficiente (variabile tra 0 ed 1) del singolo sub-criterio. Indi si procede a trasformare ciascun coefficiente (media dei coefficienti attribuiti dai Commissari) in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (cd. "riparametrazione" del singolo coefficiente).

Per l'attribuzione dei punteggi ai sub-criteri **5.1** (*Impiego o assunzione di persone in età inferiore a 36 anni in quota eccedente l'obbligo minimo di legge - 30%*) e **5.2** (*Impiego o assunzione di componente di occupazione femminile in quota eccedente l'obbligo minimo di legge*) - **criteri quantitativi** - si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta), assegnando il coefficiente 0 (zero) alla percentuale minima corrispondente all'obbligo minimo di legge (30%) e il coefficiente 1 (uno) alla percentuale massima offerta dal concorrente *i-esimo*, e assegnando agli altri concorrenti punteggio proporzionale con il sistema dell'interpolazione lineare:

$$Vi = Ii / I_{max}$$

dove:

Vi = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo* (variabile tra 0 e 1)

Ii = incremento percentuale rispetto alla percentuale minima (30%) offerto del concorrente *i-esimo*

I_{max} = incremento percentuale massimo offerto dai concorrenti, rispetto alla percentuale minima

Per conseguire i punteggi di cui ai sub-criteri 5.1 e 5.2, il concorrente deve allegare all'offerta tecnica specifiche e rispettive dichiarazioni riportanti la percentuale offerta (superiore al minimo di legge pari al 30%) e, di conseguenza, DICHIARARE il relativo incremento (pari alla differenza tra la percentuale offerta e la percentuale minima).

Si specifica che saranno escluse le offerte tecniche che offriranno, per detti sub-criteri, valori percentuali inferiori ai minimi di legge (30%)

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Per l'attribuzione del punteggio per l'ELEMENTO PREZZO (offerta economica) si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle richiamate Linee Guida n.2 emanate dall'ANAC.

$$Vi = Ra / Rmax$$

dove:

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo (variabile tra 0 e 1)

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo

$Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: metodo aggregativo-compensatore (all. G d.P.R. n. 207/2010, Linee Guida ANAC n.2).

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art.58 d.lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite informa telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29, comma1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022 – FVOE, e pertanto:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 di detta Delibera avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della suindicata Delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;

b) **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e dalla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Ae B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono a normalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte a normalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4 – bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs.159/2011.

Ai sensi dell'art.93, commi 6e9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi2e 3del d.lgs.159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma4del d.lgs.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a *Euro 2.500,00*. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute-relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. AVVERTENZE

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara nonché del Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti i documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice /la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle ditte con correnti al verificarsi di tale evenienza.

L'amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l'amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante abbia effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà tenuto a trasmettere alla stazione appaltante il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (con i prezzi) complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle migliori offerte, al fine di allegarlo al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

L'affidatario nell'esecuzione dei lavori sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione indicati.

L'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà, pertanto, l'oggetto del contratto e le relative obbligazioni devono quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensate con il corrispettivo contrattuale deducibile dall'offerta formulata in sede di gara.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzieffettuata da operative economicilacui posizione ingraduatorianon permettelorodi avere un interesse a ricorrere.

26. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI (ART. 29 COMMA 1 LETTERA A D.L. N. 4/2022)

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50,

nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Campania entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torre Annunziata (NA), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile unico del procedimento

Arch. Francesco Saverio CANNAVALE